



*Accademia del Notariato*

## **LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI CON FIRMA ELETTRONICA**

Roma 27 gennaio 2016

### **INTRODUZIONE**

Buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti per gli organizzatori e per la struttura che ci ospita in questo importante incontro di studio. Lo faccio con particolare calore sia per il tema scelto, di notevole interesse ed attualità, e sia per le variegate componenti del mondo della giustizia chiamate a parlarne.

Sono argomenti particolarmente cari ai notai. Documento e prova sono i cromosomi di base del nostro DNA. Le colonne portanti del notaio quale pubblico ufficiale. **Tutta la nostra attività è finalizzata a confezionare un documento che sia quanto più possibile fedele alla realtà che rappresenta.**

Un documento che sia corretta interpretazione delle volontà indagate ed espresse dai soggetti, se di natura negoziale, o comunque della veridicità delle informazioni in esso contenute se rappresentativo di fatti o di circostanze. In ogni caso conformi al dettato normativo.

In questo consiste la nostra funzione di adeguamento dei fatti alle norme. Una funzione che ogni giurista è chiamato a svolgere ma che per il notaio sento ancora più attenta e meticolosa in funzione della particolare natura della prova che il documento da lui prodotto è chiamato a svolgere in ambito processuale. Una prova privilegiata.

**L'atto notarile è da subito titolo esecutivo.**

Ed ecco il collegamento che vede magistratura e notariato come due facce di una stessa medaglia. Istituzioni volte, entrambe, a rincorrere volontà e verità da posizioni di equidistanza e terzietà. Chi in funzione preventiva e chi in funzione in senso lato lenitiva della Giustizia, alla quale ultima esclusivamente entrambe le istituzioni sono chiamate a rispondere!

Questa premessa non è a caso.

Il vero pericolo della frenetica e inconsapevole evoluzione tecnologica, può finire per far perdere di vista la ragion d'essere del suo stesso utilizzo. La forma è sempre più informatizzata, come è giusto che sia e che debba essere, ma la sostanza per tutti noi è, e deve rimanere, la piena realizzazione della giustizia di un fatto concreto.

Ciascuno di noi con le capacità e le competenze che gli sono state affidate dallo Stato, frutto di studio e di esperienza. Qui mi riferisco a tutte le componenti del Sistema Giustizia, non solo a magistrati e notai ma anche ad avvocati, ausiliari di giustizia e collaboratori di ogni ordine e grado.

La tecnologia è supporto indispensabile ma pur sempre un supporto. Ricorderete qualche anno fa quanti grossi gruppi finanziari esperti informatici si proposero di svolgere la funzione del notaio e quanto sia stato difficile arginarli senza peraltro esserci riusciti fino in fondo...

Oltre dieci anni fa con alcuni colleghi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo (come ha efficacemente detto il giornalista Franco di Mare parlando di noi) e fondato **l'Accademia del Notariato**, un'associazione senza scopo di lucro che ha come finalità quella di avvicinare il notaio, visto come giurista distante e distaccato, al mondo delle professioni e delle istituzioni attraverso il collante della cultura e della ricerca scientifica che ci accomuna, come oggi, in questo contesto.

Il logo dell'Accademia del Notariato contiene una @ (chiocciola) affondata nella cera lacca. Fu pensato per dare una immagine del notaio meno grigia e polverosa. Un fatto di comunicazione.

In effetti ogni qualvolta si affronta il tema della informatizzazione dello studio notarile si dice che non esiste più il notaio di una volta con carta, penna e calamaio. I più anziani di noi lo dicono con una vena di nostalgia ... Niente di più falso! Magari così fosse, e lo dico io che non sono certo di una generazione telematica.

Nei fatti viviamo ancora sommersi da carte e penne ... e calamaio per via delle stilografiche che sono di sicuro indelebili, come la legge ancora prescrive che debbano essere le penne da noi utilizzate. Purtroppo come tutte le riforme, in Italia, anche la rivoluzione informatica viaggia su due binari, elettronica e carta non sono alternative ma cumulative.

Unico esempio di atto pubblico **obbligatoriamente ed esclusivamente informatico** è il contratto di **appalto** nel quale una delle parti sia la pubblica amministrazione. È



### *Accademia del Notariato*

una legge di recentissima promulgazione (2012)<sup>1</sup>. Tuttavia se l'atto stesso viene steso per scrittura privata autenticata, che poi ha la stessa valenza giuridica, lo stesso contratto può essere stipulato anche su documento cartaceo<sup>2</sup>.

**In realtà il notariato è tecnologicamente avanzatissimo.** È dotato di una struttura, la Notartel S.p.A., che ci invidiano in tutto il mondo. Vi dico solo che i pochi esperti notai ed ingegneri che la compongono hanno fornito all'Agenzia delle Entrate ed al Sistema Bancario, che vantano migliaia di dipendenti, la tecnologia per eseguire correttamente gli annotamenti ipotecari, divenuti telematici con la legge Bersani.

Era intervenuto il panico quando ci si è accorti che nei pubblici registri si inserivano dei dati quasi alla rinfusa. Si era omesso di collegare ipoteca iscritta e fatto da annotare (Cancellazione o surroga o altra variazione ai sensi di legge).

Questo è stato possibile perché da sempre il notariato si fa interprete con i suoi atti di un mondo che cambia. Nonostante quanto possano divulgare i nostri detrattori.

Mi sono iscritto a Ruolo nel lontano 1986 e già all'epoca presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Rieti si sperimentavano le trascrizioni con supporti elettronici e si andava a trascrivere e iscrivere con i floppy disk ma anche con la nota di trascrizione o iscrizione cartacea (il doppio binario di cui dicevo).

Oggi mi devo confrontare con il mondo delle startup che sono tecnologicamente innovative per antonomasia, tanto per fare un esempio e parlare della mia esperienza. Come faccio ad effettuare la verifica di legalità di una società da costituire e da omologare se non entro nel merito dell'oggetto sociale e non conosco la sua struttura?

---

<sup>1</sup> Il III comma dell'art. 6 del D.L.179/12 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013 il contratto pubblico di cui al d.l.163 del 2006 "è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata".

<sup>2</sup> Sul tema si è espressa anche l'AVCP (ora ANAC), con la Determina 1/2013, definendo che i contratti pubblici di cui all'art. 3 del d.l.163/2006 (i contratti d'appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori) debbono essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento; la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dall'Art. 52 bis L. 89/2013, modificato dal D.lgs. 110/2010, inserendo nell'atto una dicitura apposita di riconoscimento della firma.

Sapete meglio di me che la fantasia di noi italiani, e dell'imprenditore in particolare, non ha limiti. È il bene più prezioso che esportiamo anche se non entra nel paniere del PIL. Va assecondata e incentivata ma anche controllata!

**La meccanizzazione dello studio notarile** è passata attraverso varie fasi.

### **1. Video scrittura**

La prima fase è stata quella del supporto dell'elettronica al fine di facilitare l'organizzazione dello studio notarile. Ci si è fatti aiutare da macchine da scrivere più sofisticate e dotate di monitor, sempre con obbligo di stampanti ad aghi per il discorso della indelebilità dell'inchiostro. Poi si è cominciato ad estrarre dati elettronicamente per trasferirli su floppy, come si diceva. Aiuti utili per la compilazione del repertorio, le formalità successive all'atto e la gestione della contabilità. Il "copia e incolla" sostituiva le velocissime e precisissime impiegate che oggi, in realtà, sono diventate più pigre e lente di me.

### **2. Visure**

La fase successiva è stata segnata **dall'avvento della telematica**. Lo studio notarile si poteva collegare con gli uffici pubblici. Tutto si può fare dalla scrivania del nostro studio? Magari! Pensate che ancora oggi quando non trovo l'errore nelle visure catastali un poco risalenti mi preoccupa di essere io a non riuscire a trovarlo!!

Certo è un buon ausilio ma attenzione, bisogna sempre verificare che i dati che si estrapolano siano stati immessi correttamente. Racconto sempre dell'estratto di nascita delle mie figlie gemelle che risultavano nate una a Bari e l'altra a Roma ...

Ancora oggi per coprire il ventennio nelle visure ipotecarie o il punto fermo (atto pubblico di provenienza) occorre andare a rovistare nelle agenzie del territorio. Per non parlare dei beni sottoposti a vincoli. Indubbiamente tutto ciò ha comportato un utile aiuto. Ma la vera innovazione si è avuta con la terza fase:

### **3. L' adempimento unico.**

Si consentiva al notaio di immettere dati nei pubblici registri. Quindi non solo di estrapolarli ma di trasferirli dall'atto stipulato direttamente all'agenzia delle entrate e del territorio ed alla Camera di Commercio. Con un clic. Ecco la vera rivoluzione che comincia. Intanto un problema di sicurezza. Come imputare al notaio la incontestabile paternità dell'invio?



## La firma digitale

Non ho le competenze tecniche per spiegarvi fino in fondo la differenza tra le varie firme elettroniche <sup>3</sup>(leggera o avanzata che sia). Ho tuttavia ben compreso che la firma elettronica si differenzia dalla firma digitale e che **la firma digitale, quella in uso per noi notai, è, ad oggi la più sicura**<sup>4</sup>. Prevede una doppia chiave di lettura con sofisticati algoritmi. Una chiave convenzionalmente detta privata ed una pubblica.

La prima **crittografata** e la seconda idonea a **decrittografarla**. Come magistralmente e simpaticamente ci riferiva il Consigliere Buonomo in apertura di questa tre giorni, era un sistema, non certo elettronico, già in uso nell'antica Grecia. Questo da solo costituisce una garanzia! Quella del notaio, in particolare, è una firma digitale qualificata in quanto dà certezza della provenienza anche perché rilasciata dal CNN per il tramite dei Consigli notarili distrettuali.

Vi devo confessare che, secondo me, per quanto sicura, comunque la firma apposta con una Smart card non è una firma, della firma manca la sua natura caratterizzante, la sua unicità! Al più la possiamo considerare un sigillo come quasi tutti i notai continuano a sostenere in ogni dove. Pare che ultimamente l'Europa si stia facendo interprete di questa convinzione.

Cosa diversa è **la firma grafometrica**. Vi do una anticipazione. Ce ne stiamo dotando proprio in questi giorni. Sicuramente il sistema di scrivere su una tavola con speciale penna consente maggiore autenticità e una migliore indagine, finanche dello stato d'animo di chi la appone. Del resto anche i tabellioni di romanistica memoria, nostri precursori, usavano le tabule e le chiudevano con la resina, il corrispondente della più recente ceralacca.

## 4. Atto pubblico informatico

Oggi siamo entrati nella quarta fase: l'atto pubblico informatico. È diventato così possibile eliminare la carta anche nella fase di redazione degli atti con significativi e intuitivi vantaggi per la collettività. Anche per evitare sprechi e nel rispetto del bene assoluto che è la natura che ci circonda<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Vedi: "Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto civile", Collana studi del CNN, Giuffrè editore.

<sup>4</sup> Vedi per approfondimento: Cammarata, M. e Maccarone E., "La firma digitale sicura. Il documento informatico nell'ordinamento italiano", Giuffrè editore.

<sup>5</sup> Vedi al riguardo: Nastri, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in Riv. Notariato, 2010, 566 e ss..

Naturalmente per realizzare questa rivoluzione, ancora in divenire, si è dovuta modificare più volte la normativa di riferimento che è la legge notarile risalente al 16 febbraio 1913 (la n.89, in seguito L.N.).

La definizione di documento informatico, in realtà, è stata mutuata dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, successivamente CAD). L'art.1 lettera p) recita: "il documento informatico è la rappresentazione **informatica** di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Al medesimo si contrappone il documento analogico definito dallo stesso articolo lettera p-bis) che è, invece, la rappresentazione **non informatica** di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento analogico è, in via residuale, il documento che utilizza una grandezza fisica che assume valori continui come le immagini su un film (ad es. la pellicola) ovvero come le tracce su carta (documenti cartacei).

Il d.lgs 2 luglio 2010, n.110, ha modificato la legge notarile, adeguandola alle nuove esigenze di informatizzazione<sup>6</sup>.

L'art. 23bis L.N., come modificato nel 2010, recita: "Il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, deve munirsi della firma digitale". La disposizione richiama la definizione offerta all'art.1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale che stabilisce che:

"la firma digitale è una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato ed un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

La firma digitale fisicamente si presenta come una smart card che il notaio deve custodire ed utilizzare personalmente. La personalità della custodia e dell'utilizzo è strettamente collegata all'utilizzo eventuale che della stessa carta viene fatto da altro soggetto. Non tanto per imputare fisicamente a lui l'utilizzo, in quanto, come si diceva, equivale più ad un sigillo che ad una firma vera e propria, con ciò che ne consegue in caso di uso improprio o erroneo.

Il notaio dispone di tale firma digitale già dal 2002, quindi già prima dell'entrata in vigore del CAD. L'art.23ter L.N. precisa che il certificato qualificato a lui rilasciato contiene non solo l'identità specifica del titolare, ma anche la sua qualifica di notaio nell'esercizio delle sue funzioni ai fini degli adempimenti post stipula. Dal certificato qualificato è possibile ricavare anche l'iscrizione al ruolo del notaio e la sua eventuale sospensione o revoca.

---

<sup>6</sup> Vedi al riguardo: AA.VV. "L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs n.110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi", in Quaderni della fondazione italiana per il Notariato, Gruppo 24ore.



## La forma

L'atto pubblico informatico è stato equiparato all'atto pubblico redatto dal notaio ex art. 2699 c.c. dunque fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. L'art. 47bis L.N. ora specifica tale equiparazione precisando che si applicano all'atto pubblico redatto con procedure informatiche tutte le norme contenute nella legge notarile, in quanto compatibili<sup>7</sup>.

L'equiparazione tra atto pubblico analogico e informatico comporta la necessità che siano rispettate tutte le regole richieste per il documento cartaceo a garanzia e tutela del cliente. Non può infatti mai mancare la funzione di indagine della volontà delle parti e di adeguamento della stessa alla legge da parte del notaio<sup>8</sup>.

Il secondo comma dell'art. 47ter richiama l'art. 47 quanto al ricevimento dell'atto pubblico informatico. Sottolinea, quindi, che anche se redatto con procedure informatiche l'atto pubblico non può prescindere dalla presenza delle parti e, nei casi previsti, anche dei testimoni.

Anche la lettura dell'atto pubblico informatico dovrà, come nel caso dell'atto analogico, essere fatta personalmente dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ossia leggendo l'atto informatico direttamente dallo schermo.

Un'ulteriore funzione attribuita al notaio nella redazione dell'atto pubblico informatico è quella di attestare la validità dei certificati di firma (art.47ter comma 3). L'omissione da parte del notaio di questa verifica non è sanzionata in alcun modo dalla legge notarile in quanto non è stato modificato l'art.58 che indica i casi di nullità dell'atto notarile. Si deve tuttavia ritenere che la mancata verifica della validità dei certificati di firma equivalga ad un'ipotesi di mancata sottoscrizione e quindi di nullità dell'atto per il combinato disposto degli artt. 58 e 51, n.10 L.N.

Si ritiene, pertanto, che nell'atto pubblico informatico si debba menzionare anche l'avvenuta attestazione della validità delle firme digitali.

---

<sup>7</sup> Per approfondimenti vedi *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010, Atti e contratti nel diritto civile e commerciale* AA.VV., Milano, 2011.

<sup>8</sup> Vedi AA.VV., *L'atto pubblico informatico*, a cura di Delfini, Torino, 2011; Nastri, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in Riv. Notariato, 2010, 566 e ss..

Come per la redazione dell'atto, anche la firma dell'atto da parte dei componenti deve avvenire in presenza del notaio e l'art. 52bis L.N. sottolinea che la firma potrà essere apposta con firma digitale, con firma elettronica o attraverso un'acquisizione della sottoscrizione autografa mediante la scannerizzazione della sottoscrizione autografa della parte. Questo rende più sicure anche le firme non digitali perché chi autentica la firma resta pur sempre il notaio, pubblico ufficiale.

Quest'ultima forma di acquisizione della sottoscrizione cartacea attraverso lo scanner è stata spesso criticata dalla dottrina in quanto poco sicura perché la scansione della firma può essere copiata e incollata più volte in diversi documenti anche all'insaputa del firmatario<sup>9</sup>. Si preferisce pertanto utilizzare strumenti quali tablet o schermi touch-screen per acquisizione diretta della firma autografa.

La Notartel, in collaborazione con Aruba, come vi accennavo, in questi giorni ha introdotto un nuovo sistema per la sottoscrizione dell'atto digitale notarile, che ha chiamato iStrumentum.

Con questo software l'atto potrà essere firmato con la c.d. firma grafometrica attraverso un sistema che acquisisce i dati biometrici propri della sottoscrizione di ciascuno rendendo impossibile il riutilizzo della firma per atti diversi.

Un'ultima precisazione, in materia di forma dell'atto pubblico informatico, concerne **le postille**. Come saprete la postilla è lo strumento utilizzato per correggere l'atto notarile, finché il notaio non abbia apposto la sua sottoscrizione al fine di togliere, variare o aggiungere delle parole all'interno dell'atto.

Nell'atto informatico la procedura delle postille sarà direttamente assorbita nel corpo dell'atto e l'atto, una volta firmato, sarà memorizzato in un formato non più modificabile.

Chissà che fine farà l'adagio del mio dominus che diceva sempre "atto postillato, atto ragionato". In effetti, con l'atto informatico, mancherà comunque una visione storica delle varie fasi di formazione della volontà negoziale che ne hanno consentito la stesura finale.

---

<sup>9</sup> G. Navone, *Il documento informatico con firma elettronica autenticata*, in *Contratti* 2012, 10, 839; F. Delfini, *Documento informatico, firme elettroniche e funzione notarile*, in *AA.VV., L'atto pubblico informatico*, Torino, 2011, XXXII.





*Accademia del Notariato*

## **La disciplina della conservazione dei documenti analogici e la conservazione digitale (copie e duplicati dei documenti dematerializzati).**

Uno dei compiti fondamentali del notaio consiste nel curare il deposito e la conservazione degli atti pubblici e rilasciarne copie, certificati ed estratti (art. 1 L.N.)<sup>10</sup>. Il notaio infatti conserva i suoi atti cartacei in un luogo sicuro con i relativi allegati (art. 61 L.N.) e aggiorna due registri (c.d. repertori), uno dedicato agli atti inter vivos e uno per gli atti di ultima volontà, in cui annota, nell'ordine, tutti gli atti da lui ricevuti.

Il codice civile all'art. 2712 stabilisce che le copie degli atti pubblici, spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati, fanno fede come l'originale. Il secondo comma estende questa disciplina anche alle copie di copie. L'art. 2715, invece, equipara le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici all'efficacia delle scritture private originali da cui sono estratte.

In particolare la legge notarile richiede il rispetto di peculiari formalità nella redazione delle copie. La copia deve essere redatta senza spazi in bianco, abrasioni o cancellature e interlineata (art. 68 primo comma L.N.); le postille devono essere integrate nel testo (art. 68 secondo comma L.N.); alle copie devono essere necessariamente allegate le procure (art. 69 primo comma L.N.); copie, estratti o certificati devono avere necessariamente alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio con la sottoscrizione, con il sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale (art. 69 comma terzo L.N.).

Per le copie (cartacee) il notaio deve servirsi di qualsiasi mezzo che consenta la conservazione nel tempo della copia (art. 7 d.p.r. 445/2000). Viene naturale chiedersi se tutte queste regole valgano anche per la conservazione dell'atto pubblico informatico. Con l'avvento dell'era digitale sono stati introdotti nel corpo della L.N. gli artt. 62bis, per la conservazione degli atti informatici e 62ter per la conservazione delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma primo L.N. "*I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.*"

L'art. 62bis<sup>11</sup> disciplina la conservazione dell'atto pubblico informatico<sup>12</sup>, affidando tale compito ad una struttura gestita dal CNN, mentre l'art. 62ter<sup>13</sup> estende a questa struttura anche il compito di conservare le copie di atti rogati su supporto cartaceo.

L'enorme vantaggio della conservazione del documento digitale concerne la possibilità di fornire un duplicato che è altro rispetto alla copia. Il duplicato del documento informatico, infatti, altro non è che il documento originale trasferibile da un supporto ad un altro che resta uguale a se stesso<sup>14</sup>.

Questo è possibile perché il documento informatico è composto da una serie di "bit" che vengono resi intellegibili all'uomo da appositi software e hardware e non è legato alla materialità del supporto. Dunque non è una copia, ma una duplicato identico<sup>15</sup>.

Il concetto di copia, utilizzato ancora dal legislatore, è utile per la comunicazione tra il campo analogico e quello digitale in quanto può essere richiesta una copia informatica dell'originale cartacea o una copia cartacea dell'originale informatico.

La Legge Notarile, pertanto, contempla tre tipologie di copie autentiche:

---

<sup>11</sup> L'art 62-bis recita "1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato."

<sup>12</sup> Vedi ampiamente: Finocchiaro, G., "La firma digitale. Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici", Zanichelli editore

<sup>13</sup> 62-ter. (1) – "1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1.

(1) L'art. 4 del D.Lgs. 2-7-2010, n. 110 dispone che con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell'operatività della struttura di cui all'articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l'obbligo di conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge.

<sup>14</sup> M. Nastri, *Copie autentiche e documento informatico*, Studio n. 3-2006/IG approvato dalla Commissione studi di informatica giuridica il 20/11/2006.

<sup>15</sup> Vedi al riguardo G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il d.lgs. 110/2010*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul d.lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Gli atti dei convegni, Fondazione italiana per il Notariato 1/2011.



### *Accademia del Notariato*

- Copia autentica su supporto informatico di atti conservati dal notaio rogante o autenticati;
- Copia autentica di documenti esibiti al notaio (art.73 L.N.)
- Copia autentica di documenti cartacei o informatici da allegare ad atti notarili cartacei o digitali.

Per tutte queste tipologie di copie varranno le regole prima specificate dettate per le copie analogiche e sarà inoltre sempre possibile formare copie informatiche di documenti cartacei e viceversa, in più il richiedente potrà sempre scegliere il supporto. Ciò che cambia è che nella copia informatica dovrà apporsi la firma digitale del notaio che sostituisce il sigillo.

### **Regole tecniche per la gestione e conservazione digitale dei documenti informatici**

La conservazione a norma dei documenti informatici è un processo di conservazione effettuato con le modalità di cui agli artt. 43 e 44 CAD che rende il documento non deteriorabile e disponibile nel tempo, garantendo l'integrità e autenticità. Il soggetto preposto alla conservazione sostitutiva non svolge una mera attività esecutiva di istruzioni tecniche, ma un'attività creativa di natura professionale in quanto responsabile della concezione, dell'organizzazione ed effettiva funzione dell'intero processo.

Abbiamo già detto che l'art. 62bis L.N. affida la conservazione digitale degli atti informatici ad una struttura predisposta e gestita dal CNN. Tale organismo è oggi la Notartel spa. Ogni notaio è titolare di un proprio archivio che è paragonato ad una "cassetta di sicurezza informatica"<sup>16</sup>. La dottrina ha criticato questa forma di conservazione in quanto si discosta dalla disciplina dettata per il documento analogico che richiede che la conservazione sia affidata "personalmente al notaio".

Questa obiezione è facilmente ridimensionabile, perché solo il notaio è in possesso delle chiavi di accesso ai documenti informatici e quindi avrà un controllo diretto su quanto viene conservato, tranne in alcuni casi specifici.

---

<sup>16</sup> A. Piraino, *L'attuazione del decreto legislativo, le ulteriori prospettive di informatizzazione dell'attività notarile, L'atto notarile informatico: prime riflessioni sul d.lgs. 110/2010*, Fondazione italiana per il notariato.

Le eccezioni sono previste da due circolari del Ministero della Giustizia una di ottobre 2014, che demanda l'esecuzione delle ispezioni a norma degli artt.127-134 L.N. alla struttura predisposta e gestita dal CNN che per il caso dell'ispezione avranno le chiavi di accesso (*Ministero della Giustizia - Circolare dicembre 2015 (8/15) – Protocollo n. 3014 – Conservazione a cura della struttura del CNN degli atti formati su supporto informatico dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento del ristretto*), e un'altra di dicembre 2015 che affida le chiavi per la conservazione a cura della struttura del CNN degli atti formati su supporto informatico dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento del ristretto (*Ministero della Giustizia - Circolare ottobre 2014 (12/14) – Protocollo 2915 – Esecuzione delle ispezioni di cui agli artt. 127-134 L. 89/1913 (L.N.) alla struttura predisposta e gestita dal CNN.*)

L'operazione di conservazione a norma consta di una pluralità di passaggi quali:

- L'invio del plico costituente l'atto comprendente il numero di repertorio e raccolta, le generalità delle parti e gli allegati;
- La validazione: fase nella quale il sistema, ricevuto il plico, verifica la sottoscrizione del notaio e i formati dei documenti contenuti nel plico inviando alla PEC del notaio una mail contenente la ricevuta della conservazione e il link per visualizzare il plico ed effettuare la validazione che è un obbligo del notaio. Il notaio conferma l'invio e rende irreversibile la conservazione dell'atto.
- L'esibizione: consiste nella visualizzazione e consultazione degli originali notarili conservati.

### **La conservazione è la nota dolente di tutto questo sistema.**

Molto interessante, a questo proposito, la considerazione svolta dal Presidente Panzani, in apertura di questo Convegno, (che approfitto per ringraziare particolarmente) che ha osservato come gli archivi di Stato non accettino documenti informatici più vecchi di quaranta anni.

Come noto, l'archivio notarile che custodisce gli atti dei notai cessati, per trasferimento, per decesso o per altra causa, deve riversare questi atti all'archivio di Stato dopo cento anni. Quid iuris? La conservazione degli atti è abituata a tecnologie analogiche che sfidano i millenni...



## *Accademia del Notariato*

Vorrei chiudere con un pensiero del grande Einstein che metteva in guardia i “supertecnologici” sostenendo che: “la tecnologia (nel senso della scienza applicata) rende possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita anche se nel contempo la complicano. Si tratta di trovare un tipo di Istituzioni e di Tradizioni sociali senza le quali i nuovi strumenti porteranno inevitabilmente ad un disastro della peggiore specie”.

Adolfo de Rienzi